



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1998 del 14 novembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. R. Di Raimo – Membro supplente
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 4 novembre 2019, in relazione al ricorso n. 2893, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La Ricorrente (“ultrasettantacinquenne senza alcuna esperienza in investimenti finanziari ed alcun profilo di rischio documentato e, comunque, non oltre il “prudente”) rappresenta che in data 6 febbraio 2009, “sotto opera di convincimento del personale addetto”, veniva indotta dall’Intermediario odierno convenuto, “senza adeguata informazione e profilatura sul prodotto offerto”, all’acquisto di n. 1.100

azioni emesse dalla banca controllante l'Intermediario medesimo *“al prezzo di euro 8,3 cadauna”*.

In proposito, Parte Ricorrente contesta l'adeguatezza dei titoli di che trattasi rispetto al proprio *“profilo di rischio prudente”*, nonché il fatto che l'operazione sia avvenuta senza svolgere preventivamente *“la prevista intervista attraverso il questionario di profilatura MiFID”*, con conseguente violazione *“degli obblighi, incombenti sull'Intermediario, di osservanza dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza ed adeguatezza informativa nella prestazione dei servizi d'investimento”* di cui all'art. 21 del TUF. Inoltre, la Ricorrente lamenta di non aver ricevuto adeguata informativa sulla situazione di conflitto di interessi in cui versava l'Intermediario, considerato che l'emittente era posto al vertice del gruppo bancario di appartenenza.

Inoltre, ella contesta la mancata esecuzione degli ordini di vendita di tali titoli impartiti *“tra il 02/02/2016 e il 05/05/2016”* al prezzo di euro 9,53 per azione. Fa presente che tali ordini di vendita furono successivamente confermati dall'Intermediario *“ad un prezzo inferiore e pari ad euro 7,50”* senza, tuttavia, darne adeguata comunicazione. Ai citati ordini, rimasti inevasi, ne seguivano altri ancora, fino ad arrivare alla data del 7/09/2017 ad euro 6,60; e, a tutt'oggi, *“i titoli de quibus non sono stati ancora venduti, generando gravi problematiche sotto il profilo finanziario. Medio tempore, pensionata al minimo, oggi ultraottantenne, privata della liquidità necessaria per far fronte alla propria sussistenza, deve ricorrere spesso a prestiti personali presso parenti e amici”*. Peraltro, *“risultano effettuate negoziazioni su tali titoli senza rispettare un criterio di priorità cronologica nel gestire gli ordini di vendita ricevuti, producendo effetti discriminatori tra un cliente e l'altro e generando la diffusa prassi dei c.d. “scavalcamenti”*.

Per tali inadempienze, la Ricorrente conclusivamente chiede che *“l'Intermediario sia dichiarato tenuto a corrispondere a proprio favore, a titolo risarcitorio, quale danno da perdita di chance, una somma pari ad euro 10.587,83 (eventualmente ridotta dell'importo ricavato dalla vendita in fieri delle azioni) da liquidarsi in via equitativa, corrispondente al valore delle 1.111 azioni (euro 9,53 cadauna) al momento della richiesta mai eseguita della loro cessione, oltre alla rivalutazione monetaria (euro 285,87) e agli interessi (euro 46,56) o, in alternativa, quanto ha investito, tunc*

temporis, nell'acquisto delle azioni. Richiede, altresì, di essere ristorata anche dell'ulteriore danno patrimoniale subito e subendo a causa della mancata disponibilità di liquidità [...] parametrabile al "costo" del denaro o in misura pari al tasso di interesse del 10% sulla somma investita".

2. L'Intermediario, in sede deduttiva, anzitutto conferma che la Ricorrente è complessivamente titolare del pacchetto azionario sopra richiamato. Nel merito, tuttavia, sostiene l'infondatezza del ricorso, non potendo essere individuata alcuna responsabilità precontrattuale e contrattuale a suo carico, stante che *"i set informativi e documentali [...] sono del tutto conformi alle prescrizioni della normativa di riferimento tempo per tempo vigente, essendo stati messi a disposizione [...] tutti i dati e le notizie utili a comprendere gli investimenti posti in essere"*; e ciò in occasione sia della formulazione della domanda di ammissione alla compagine societaria del 23 gennaio 2009 che in sede di adesione all'operazione di aumento di capitale sociale dello stesso anno. L'Intermediario ritiene, quindi, che la Ricorrente, al tempo, *"fosse pienamente consapevole ed informata della tipologia dell'investimento posto in essere"*, nonché della situazione di conflitto d'interesse. Peraltro, l'Intermediario ritiene che i propri obblighi informativi *"siano stati perfettamente adempiuti"*, sottolineando, tra l'altro, come *"l'informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l'informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari"*.

Per quanto attiene al contestato inadempimento degli obblighi d'informazione passiva, l'Intermediario riferisce che dalla compilazione di due distinti questionari di profilatura, datati 16 settembre 2008 e 18 settembre 2012, è emerso un profilo di rischio della cliente *"compatibile con il livello di rischiosità degli strumenti finanziari"*.

Con riferimento, poi, all'adeguatezza dell'investimento, l'Intermediario fa presente che il profilo di rischio di uno strumento finanziario *"non è statico ma dinamico"* e che il titolo azionario oggetto delle operazioni d'investimento in esame era *"perfettamente sottoscrivibile"* dalla Ricorrente in quanto *"dopo aver avuto una rischiosità "bassa", soltanto a partire dal secondo semestre 2012 e fino al secondo semestre 2015 è stato classificato avente "rischio medio"*.

Con riferimento *“all’illiquidità dei titoli acquistati”*, Parte convenuta rappresenta che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”*, avendo un *“grado di liquidità maggiore rispetto a quello assunto successivamente”* e che non potessero considerarsi illiquidi *“sino a quando tale informazione non è stata resa nota [...] (con l’estratto conto 2015)”*; fa presente, poi, che la liquidità degli stessi titoli era assicurata dal *“sistema interno di negoziazione”* dell’emittente, dal cui avvio *“i tempi medi di evasione delle richieste di cessione erano stati inferiori a 90 giorni”*; a sostegno di tale asserzione, viene richiamata una tabella recante *“l’esito di tutte le aste tenutesi dalla riapertura del mercato, a seguito della definizione dell’operazione di aumento di capitale 2014, sino alla chiusura del mercato interno”*; la Banca fa, quindi, presente che le azioni sottoscritte *“hanno registrato via via in misura crescente il dilatarsi dei tempi di evasione degli ordini di cessione”*; nel giugno 2017, poi, tali azioni sono state ammesse a quotazione sul mercato Hi-Mtf. L’Intermediario aggiunge, ad ogni buon conto, di aver correttamente comunicato al Ricorrente il deteriorarsi della liquidità dei titoli azionari di che trattasi.

Quanto alla mancata esecuzione dell’ordine di cessione impartito il 2 febbraio 2016, peraltro per n. 1.000 titoli, esso non può considerarsi riconducibile ad un proprio inadempimento, poiché esso avrebbe potuto trovare esecuzione solo nel mercato interno realizzato dall’emittente proprio *“al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta dei titoli”*. Infatti, secondo quanto disposto nel Regolamento di tale mercato interno, l’emittente si obbligava esclusivamente ad assicurare l’esecuzione *“degli ordini di vendita [...] secondo un criterio cronologico”*; tale *“ordine cronologico di inserimento degli ordini di cessione risulta essere stato rispettato, al contrario di quanto affermato nel ricorso senza peraltro produrre sostanzialmente alcuna prova in merito”*. L’Intermediario fa presente che, nonostante l’emittente abbia garantito il rispetto dell’ordine temporale di inserimento degli ordini di vendita anche successivamente al trasferimento delle negoziazioni sul mercato Hi-Mtf, gli ordini in parola *“non hanno trovato finora esecuzione”*, del che è stata fornita debita informativa alla cliente.

3. In sede di repliche la Ricorrente riafferma, in buon sostanza considerazioni e domande già formulate, evidenziando ulteriori considerazioni critiche sull'operato di Parte convenuta soprattutto con riguardo all'esito dei due questionari di profilatura, dai quali d'altronde emergeva comunque con chiarezza che essa non era disposta a subire alcuna perdita. Per quanto attiene alla mancata esecuzione dei propri ordini di cessione, la Ricorrente rileva che *“nessuna documentazione è stata prodotta a sostegno del rispetto di un preciso criterio di priorità cronologica nella gestione degli ordini di vendita”*, essendosi l'Intermediario limitato a produrre *“un irrilevante prospetto statistico [...] che non consente di accertare nulla in merito al rispetto di un preciso ordine cronologico, nonché alla regolarità della procedura adottata nell'evasione degli ordinativi in questione”*.

4. In sede di repliche finali, tiene soprattutto a precisare come:

- *“non ci sia alcun motivo per dubitare che la sottoscrizione da parte dell'interessata dei questionari in esame sia stata libera e consapevole”*;
- l'ordine cronologico di esecuzione degli ordini di vendita sia stato rispettato, ribadendo che il Ricorrente *“non produce alcuna prova a sostegno della propria affermazione che rimane pertanto priva di rilevanza alcuna”*;
- il regolare adempimento dei propri obblighi informativi come testimoniato dalla Scheda Prodotto *“relativa alle azioni ordinarie della Banca Popolare di..., debitamente sottoscritta dall'interessato”* e versata in atti.

DIRITTO

1. L'operatività oggetto della presente controversia può essere così ricostruita sulla base della seguente Tabella.

DATA	TITOLO	QUANTITÀ	ESBORSO	OPERAZIONE
23/1/2009	Azioni	100	€ 915,00	Domanda di ammissione a socio
6/2/2009	Azioni	969	€ 8.042,70 ¹	AuCap 2009
3/5/2012	Azioni	21	-	Assegnazione gratuita
18/4/2013	Azioni	21	-	Assegnazione gratuita

2. Con riferimento all'esito dei questionari di profilatura deve innanzitutto rilevarsi, per questioni di allineamento temporale con le operazioni contestate, che si può tenere conto in questa sede esclusivamente del questionario compilato il 16 settembre 2008, essendo l'unico antecedente alle operazioni oggetto del ricorso. In tale questionario manca la rappresentazione sintetica del profilo di rischio della cliente odierna Ricorrente, la quale dichiara tra l'altro:

- di avere come obiettivo l'impiego temporaneo di liquidità;
- di non essere disposto a subire "nessuna perdita";
- di aver precedentemente investito "solo in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari".

Tali dichiarazioni fanno emergere, senza che ciò possa essere revocato in dubbio, un profilo di rischio decisamente conservativo, del che sono ulteriore conferma gli estratti conto titoli versati in atti, che testimoniano come la Ricorrente avesse in precedenza massimamente investito in titoli di stato.

3. Quanto all'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, l'Intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di avervi assolto, se non in modo meramente formalistico. In casi del tutto analoghi a quello oggi in esame, questo Collegio ha già avuto modo di esprimersi nei termini di seguito

¹ Tale importo, confermato dall'Intermediario in sede di deduzioni difensive, pur non risultando espressamente indicato nella documentazione agli atti, può ricavarsi moltiplicando il numero di azioni per il prezzo unitario.

riportati e confermati anche con riguardo al presente procedimento: *“la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l’intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela”*, in quanto *“l’intermediario... che fornisce un servizio di investimento [...] non può all’evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati”* (Decisione n. 1784 del 2 agosto 2019).

4. Le esposte violazioni, afferenti al momento genetico delle operazioni in contestazioni, risultano assorbenti rispetto alle doglianze inerenti alla mancata vendita delle azioni – peraltro, più propriamente riconducibili in ambiti di responsabilità riferiti all’intermediario/emittente i titoli - e fondano il diritto della Ricorrente a vedersi risarcito il danno occorso. A questo proposito, dalla somma che risulta essere stata complessivamente investita (€ 8.957,70), occorre detrarre, in linea con precedenti decisioni assunte in presenza di fattispecie analoghe, il valore delle azioni detenute dal Ricorrente, attualmente quotate sul mercato Hi-Mtf ad un prezzo di riferimento unitario di € 2,38 (per complessivi € 2.644,18). Pertanto, alla Ricorrente va riconosciuto un risarcimento pari a € 6.313,52 che, debitamente rivalutato, si attesta a € 7.077,46, su cui spettano gli interessi legali dal dì del reclamo fino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere a Parte ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di euro 7.077,46, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi